

Penale Ord. Sez. 3 Num. 30042 Anno 2018

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 21/06/2018

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

SCHETTINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/12/1969

DE ROSA ALFONSO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/05/1967

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del congiunto ricorso;





RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 9.02.2017, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza GUP/tribunale di Napoli 21.04.2009, appellata dagli imputati Schettino e De Rosa, che li aveva condannati, rispettivamente, lo Schettino, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed € 3.433.334,00 di multa e, il De Rosa, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed € 1500,00 di multa, in esito al rito abbreviato, perché ritenuto colpevoli dei reati, loro rispettivamente ascritti, di detenzione di TLE (lo Schettino) e di detenzione e trasporto di TLE (il De Rosa), in relazione a fatti contestati come commessi in data 19.12.2008.

2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono i ricorrenti, con tale motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in reazione all'art. 157, cod. pen.

Si dolgono i ricorrenti per non aver la Corte d'appello rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione alla data della sentenza d'appello; sul punto, si osserva, gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all'art. 291 bis, co. 1, d.P.R. n. 43 del 1973, punito con la pena da 1 a 5 anni di reclusione e con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto; avuto riguardo alla data di consumazione (19.1.2008), i reati si sarebbero quindi estinti per prescrizione alla data del 19.06.2016 (anni 7 e mesi 6), dunque in data antecedente non solo alla sentenza di appello ma allo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 9.01.2017; non rileverebbe, infine, la circostanza che sia stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, non essendo la stessa stata applicata dal primo giudice che avrebbe solo individuato la pena base in anni 4 e mesi 3 di reclusione, discostandosi quindi dal minimo edittale, con scelta condivisa dai giudici di appello in considerazione della particolare gravità del fatto; la mancata applicazione della recidiva avrebbe di fatto neutralizzato le conseguenze pregiudizievoli per gli imputati, di fatto non spiegando alcun effetto agli effetti del termine di prescrizione, come stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 35738 del 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze difensive dipende dalla soluzione della seguente questione giuridica, sulla quale, peraltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale:

«se, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva o meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato».

4. Il motivo di ricorso non può invero essere ritenuto inammissibile.

Ed infatti, sulla questione della rilevanza, agli effetti del computo del termine di prescrizione, della recidiva contestata ma implicitamente esclusa dal giudice di merito, si registra attualmente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

5. A fronte di decisioni che ritengono come, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi influente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (da ultimo: Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017 - dep. 30/11/2017, S, Rv. 271714; che, in motivazione, ha precisato che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato in sede di calcolo della pena ed ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva ed il conseguente aumento del termine di prescrizione; in senso conforme: Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Cosentino, Rv. 266459; Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015 - dep. 07/12/2015, Carbone, Rv. 265382; Sez. 2, n. 2090 del 10/01/2012 - dep. 19/01/2012, Nigro, Rv. 251776; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010 - dep. 11/12/2010, Pg in proc. Karmaoui, Rv. 248714), si registra, tuttavia, una posizione difforme in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (da ultimo, v.: Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017 - dep. 12/07/2017, Briji, Rv. 270678, che, in motivazione, ha specificato che solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, può ritenersi

ininfluente sui termini prescrizionali; in senso conforme a tale ultimo orientamento, v: Sez. 5, n. 38287 del 06/04/2016 - dep. 15/09/2016, Politi, Rv. 267862; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013 - dep. 30/08/2013, Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009 - dep. 01/07/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008 - dep. 02/10/2008, Locatelli, Rv. 241945).

6. Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla lettura delle sentenze di merito, i giudici, pur non ritenendo di aumentare la pena per effetto della contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, hanno tuttavia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dei due imputati, ritenendoli espressivi di una maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale (il primo giudice, peraltro, escludendo il riconoscimento delle predette attenuanti proprio valorizzando la circostanza che si tratti di "soggetti gravati da precedenti penali reiterati, specifici ed infraquinquennali").

7. L'esistenza, pertanto, di un contrasto giurisprudenziale sul punto non consente di qualificare il ricorso come inammissibile, ma suggerisce al Collegio di rimettere la questione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma primo, cod. proc. pen., in quanto, ove si ritenesse di dover seguire il secondo degli orientamenti esposti (quello sostenuto, da ultimo, dalla sentenza Briji), il termine di prescrizione dei reati non sarebbe ancora decorso, atteso che, per effetto dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., la prescrizione maturerebbe in data 19.12.2018, laddove, ove si seguisse il primo di essi (quello di cui è espressione la citata sentenza n. 54043/2017), il termine di prescrizione dei reati sarebbe interamente decorso alla data del 19.06.2016, antecedente alla sentenza di appello e allo stesso decreto di citazione per il giudizio di secondo grado.

8. Ritiene, conclusivamente, il Collegio di dover rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la soluzione della seguente questione giuridica, da cui dipende la decisione del ricorso:

«se, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva o meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato».

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 21 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giulio Sarno


